

- ORIGINALE
 COPIA

Codice Ente	Codice materia
DELIBERAZIONE N. 20	

COMUNE DI SEZZADIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria urgente di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: Parere ex art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., in merito all’acquisizione di bene immobile al patrimonio del Comune. Nota via p.e.c. dell’Agenzia del Demanio del 07.04.2014, acquisita a protocollo del Comune di Sezzadio con il n. 1366 del 07.04.2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì SETTE del mese di LUGLIO alle ore 21:30 nel Salone Comunale “G. Saragat” . Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All’appello risultano:

	Pres.	Ass.
BUFFA Pier Giorgio	SI	NO
CANESTRI Giuseppina Anna Maria	SI	NO
SARDI Giovanni Francesco	SI	NO
FERRANDO Alessandro	SI	NO
CENEDESE Sergio	SI	NO
ALOISIO Rosanna	SI	NO
GIOLITTO Claudio	SI	NO
MORETTO Renzo	SI	NO
DANIELE Enzo	SI	NO
FURLANI Filippo	SI	NO
ARNERA Pier Luigi	SI	NO
Totali	11	=

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale. E’ presente l’Assessore Esterno Sig. Ireneo PAGELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BUFFA Pier Giorgio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al N. 4 dell’ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000);

il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000);

per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il Comune di Sezzadio ha inoltrato all'Agenzia del Demanio domanda di attribuzione di bene immobile di proprietà dello Stato nr. Pratica 5889 del 20/11/2013, che, precisamente ha la seguente consistenza: immobile – Fabbricato demolito - identificato al N.C.T. del Comune di Sezzadio, Fg. 8, p.lla n. 196, “Ex eredità giacente A. Scianca”, ubicato in Via Mazzini.
- Che la legge 5.5.2009 n. 42 recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione, pubblicata nella GU il 6 maggio 2009 n. 103, all'art. 19, in particolare, dispone: “Art. 19. (Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni), In vigore dal 21 maggio 2009 1. I decreti legislativi di cui all' articolo 2, con riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma, della Costituzione, stabiliscono i principi generali per l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire; b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità; c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni; d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale;
- Che, in attuazione del citato art. 19, è stato emanato il D.Lgs. 28.5.2010, n. 85, recante “attribuzione ai comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 42-2009, pubblicato in GU n. 134 dell'11 giugno 2010;
- Che l'articolo 56-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, conv. In legge dall'art. 1 comma 1 legge 9 agosto 2013 n. 98, pubblicato nella GU n. 144 S.O. del 21 giugno 2013, dispone: “Art. 56-bis Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali - In vigore dal 21 agosto 2013 - 1. Il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio, è disciplinato dal presente articolo. Sono esclusi dal trasferimento i beni in uso per finalità dello Stato o per quelle di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i beni per i quali siano

in corso procedure volte a consentirne l'uso per le medesime finalità, nonché quelli per i quali siano in corso operazioni di valorizzazione o dismissione di beni immobili ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.

2. A decorrere dal 1° settembre 2013, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni che intendono acquisire la proprietà dei beni di cui al comma 1 presentano all'Agenzia del demanio, entro il termine perentorio del 30 novembre 2013, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo. L'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio. In caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro trenta giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare una richiesta di riesame del provvedimento, unitamente ad elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi rappresentati dall'Agenzia del demanio.³

Laddove le richieste abbiano ad oggetto immobili assegnati alle amministrazioni pubbliche, l'Agenzia del demanio interpella le amministrazioni interessate, al fine di acquisire, entro il termine perentorio di trenta giorni, la conferma della permanenza o meno delle esigenze istituzionali e indicazioni in ordine alle modalità di futuro utilizzo dell'immobile. Qualora le amministrazioni non confermino, entro tale termine, la permanenza delle esigenze istituzionali, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, avvia con le altre amministrazioni la verifica in ordine alla possibilità di inserire il bene nei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 2, commi 222, 222-bis e 222-ter, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. Qualora detta verifica dia esito negativo e sia accertato che l'immobile non assolve ad altre esigenze statali, la domanda è accolta e si procede al trasferimento del bene con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio. In caso di conferma delle esigenze di cui al comma 2 da parte dell'amministrazione usuaria, l'Agenzia comunica all'ente richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta.⁴

Qualora per il medesimo immobile pervengano richieste di attribuzione da parte di più livelli di governo territoriale, il bene è attribuito, in forza dei principi di sussidiarietà e di radicamento sul territorio, in via prioritaria ai comuni e alle città metropolitane e subordinatamente alle province e alle regioni. In caso di beni già utilizzati, essi sono prioritariamente trasferiti agli enti utilizzatori.⁵

Nei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 si prevede che, trascorsi tre anni dal trasferimento, qualora all'esito di apposito monitoraggio effettuato dall'Agenzia del demanio l'ente territoriale non risulti utilizzare i beni trasferiti, gli stessi rientrano nella proprietà dello Stato, che ne assicura la migliore utilizzazione.⁶

I beni trasferiti, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi, entrano a far parte del patrimonio disponibile delle regioni e degli enti locali. Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con contestuale immissione di ciascun ente territoriale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto formale di trasferimento del bene di cui ai commi 2 e 3, nel possesso giuridico e con subentro del medesimo in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al bene trasferito.⁷

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per

lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.⁸ Al fine di soddisfare le esigenze allocative delle amministrazioni statali, gli enti territoriali continuano ad assicurare allo Stato l'uso gratuito di immobili di loro proprietà fino al permanere delle esigenze medesime.⁹ Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.¹⁰ Alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili siano conferiti si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.¹¹ In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.¹² Le disposizioni di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, si applicano solo in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo.¹³ All'articolo 33, comma 8-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il quinto periodo è soppresso; b) al sesto periodo, le parole: «, nonché l'attribuzione agli Enti territoriali delle quote dei fondi, nel rispetto della ripartizione e per le finalità previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, limitatamente ai beni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), sopra richiamato, derivanti dal conferimento ai predetti fondi immobiliari» sono soppresse”.

- Che con nota prot. 2014/8622 DPGS del 20/03/2014 il Direttore Centrale Gestione patrimonio dello Stato dell'Agenzia del Demanio ha delegato il Direttore Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, Ing. Ernesto Alemanno, al rilascio agli EE. Territoriali del parere in merito all'accoglimento o meno delle istanze presentate;
- Che con la nota citata del 07.04.2014, l'Agenzia del Demanio, in persona del Direttore Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, sciogliendo le riserve sul caso, ha rilasciato parere positivo in merito al trasferimento a titolo non oneroso al Comune di Sezzadio del bene oggetto della presente delibera, ai sensi del citato art. 56-bis del D.L. 69-2013;
- Che l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), al comma 2 lettera l) stabilisce che il Consiglio Comunale ha la competenza, tra l'altro, limitatamente ai seguenti atti fondamentali: *“l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”*;

Stante quanto sopra,

Udita la breve relazione tecnica del Sindaco;

Sentita la discussione in seno al Consiglio stesso;

Ascoltate le precisazioni degli intervenienti,

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio finanziario e dal segretario comunale e dal responsabile dell'UTC comunale, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del testo unico enti locali approvato e reso esecutivo dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dal D.L. n. 174-2012, e allegati in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Con votazione resa in forma palese ed avente il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI	11
VOTI FAVOREVOLI	11
VOTI CONTRARI	00
CONSIGLIERI ASTENUTI	00

DELIBERA

1) di dare atto che la narrativa della presente deliberazione è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

2) di esprimere parere favorevole all'acquisizione dell'immobile, sito in Comune di Sezzadio, Via Mazzini, identificato all'NCT Fg. 8 particella 196, Fabbr. Rurale della superficie di ARE02 e Ca 50.

3) di dare mandato al responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'adozione degli atti connessi e conseguenti (prendere contatti con la Direzione Regionale per avviare il procedimento di trasferimento del bene e la successiva acquisizione al patrimonio comunale; visionare la documentazione relativa all'immobile succitato; trasmettere atti e provvedimenti all'AG. Del Demanio territoriale; richiedere successivamente alle verifiche istruttorie apposito provvedimento definitivo di trasferimento.

4) di comunicare la presente deliberazione all'Agenzia del Demanio del Piemonte e Valle d'Aosta, per il seguito di competenza.

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 comma 4° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., che ha approvato e reso esecutivo il Testo Unico degli Enti Locali, con votazione separata e avente il seguente risultato: consiglieri presenti e votanti: nn. 11; consiglieri favorevoli: nn. 11; consiglieri astenuti: zero; consiglieri contrari: nn. Zero.

6) Allegati: lettera dell'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale del Piemonte e Valle d'Aosta; scheda catastale del bene oggetto del procedimento di trasferimento.

7) La seduta prosegue con l'esame dei successivi punti posti all'o.d.g.